

Dott. ██████████

5 /2020 Piano del Consumatore

rilevato che ██████████, meglio identificato in atti, ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato un piano del consumatore che prevede:

- integrale soddisfazione dei Crediti in Prededuzione per complessivi euro 11.094,56;
- parziale soddisfazione dei Crediti chirografi, ammontanti a circa euro 81.295,78, a cui è proposta una percentuale di soddisfazione pari a circa il 38,00% del valore del debito, per un totale di euro 29.905,44;
- la messa a disposizione a favore di eventuali Crediti o costi sopravvenuti della somma di euro 1.000,00;

a tal fine è stato offerto ai creditori l'importo di complessivi euro 42.000,00, a mezzo di versamenti mensili per euro 700,00 (euro settecento) per anni 5 (cinque): trattasi di somma che è quota parte della pensione del ██████████ pari a € 1910,00 netti che trattiene il resto come indispensabile per il mantenimento proprio e della moglie e che ha proposto un tanto in luogo della monetizzazione della la quota di comproprietà (1/2) dell'immobile (avente valore di stima di euro 47.088,00 ma con realizzo che si ipotizza inferiore almeno del 35 % all'esito della procedura liquidatoria) che rimarrà in capo all'istante;

rilevato che con decreto 8 gennaio 2021 è stata fissata l'udienza ex art.12 bis L.3/2012;

rilevato che all'udienza fissata la dott. ██████████ ha precisato di avere proceduto alle comunicazioni ai Creditori in data 14 dicembre 2020, che tutte hanno avuto esito positivo e che non è pervenuta alcuna osservazione. E' stata anche effettuata la pubblicità sul sito del Tribunale.

L'avv. ██████████ ha dimesso nomina della moglie del sig. ██████████ quale ADS ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Si prende atto che non è stata svolta alcuna opposizione al ricorso. Non risulta esservi questione in punto pagamento creditori impignorabili o di Iva.

L'art. 12 bis , terzo comma della l. n. 3/2012 richiede, ai fini dell'omologa, che il Giudice possa escludere che 1) che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2) che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento.

Nella narrativa del ricorso si espone esplicitamente che, a causa della riduzione di reddito conseguente al prepensionamento e alla mancata percezione integrale del TFR, l'istante ha cercato di risolvere le sue difficoltà economiche sia rinegoziando i finanziamenti in essere e chiedendo nuove linee di credito sia ricorrendo al gioco d'azzardo nella speranza di percepire le vincite mentre in realtà le perdite di gioco assorbivano liquidità e lo spingevano a cercarne altra. Viene riferito altresì che l'istante ha preso consapevolezza della sua ludopatia, ha rinunciato al gioco d'azzardo, segue una terapia presso il Serd, ha rinunciato alla gestione denaro, dei c/c e delle carte di credito in favore della moglie; ha chiesto di essere sottoposto a procedimento di A.S che è giunto a termine con la nomina della moglie quale Amministratore.

Si prende atto che vi è giurisprudenza di merito la quale riconosce il requisito della meritevolezza quando il debitore prenda consapevolmente atto della sua ludopatia e si sottoponga volontariamente alle cure; tuttavia è richiesto (cfr. Trib. Torino 8 giugno 2016 ¹ Trib. Torino 31 dicembre 2018, Trib. Cuneo 17 giugno 2019) che si tratti di ludopatia avente carattere patologico non essendo sufficiente la mera dedizione al gioco d'azzardo. La caratterizzazione patologica della pratica del gioco d'azzardo e la frequenza di corsi di riabilitazione risulta dai documenti dell'ULSS dimessi sub

Va precisato altresì che tra i crediti chirografari è compreso quello in favore di Unicredit assistito da cessione del quinto ma che il piano ne prevede la caducazione e detta previsione che è in linea con il disposto dell'art. 8 c. 1 bis della legge n. 3/2012 a seguito dell'aggiornamento disposto con legge n. 176/2020.

Il piano risulta fattibile e conveniente per i creditori perché la liquidità offerta è una risorsa certa nel *quantum* ed immediatamente disponibile mentre il ricavo della quota di immobile del ████████ è incerto sia nella misura del realizzo sia nella tempistica in ragione della tipologia del cespite sia della crisi del mercato immobiliare.

A verbale la dott. ████████ e l'avv.to ████████ hanno chiesto che "nell'omologa sia precisato che i pagamenti saranno effettuati dall'ADS la quale provvederà a far accreditare su c/c dedicato allo scopo l'importo mensile di € 700,00 ma che i pagamenti ai creditori avvengano non con versamenti mensili, bensì con cadenza semestrale a favore dei creditori tanto allo scopo di evitare troppe spese. L'ADS invierà copia dei versamenti al Gestore per gli opportuni controlli".

Il Tribunale ritiene che l'ADS dovrà far accreditare su c/c dedicato allo scopo l'importo mensile di € 700,00 e invierà copia dei versamenti al Gestore per gli opportuni controlli; i pagamenti saranno materialmente eseguiti dall'ADS ma in base ad appositi piani di riparto con cadenza semestrale predisposti dalla dott.ssa ████████ che terrà conto dell'ordine delle classi nonché di eventuali accordi per pagamenti posticipati o postposti (cfr. pag. 14 del ricorso). La tempistica semestrale dei pagamenti viene disposta nell'ottica di contenimento delle spese. L'ADS dovrà trasmettere alla dott.ssa ████████ copia della documentazione dimostrativa dei pagamenti.

PQM

OMOLGA il piano proposto da ████████; ne dispone la pubblicità sul sito del Tribunale per estratto e con depurazione dei dati sensibili- disponga che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione

Precisa che *medio tempore*, sino alla definitività del presente provvedimento, non possono essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;- sospende comunque le eventuali procedure esecutive e la trattenuta mensile operata da Unicredit S.p.a. per cessione volontaria del quinto della pensione.

Si comunichi;

Venezia, 13/05/2021

¹ pur avendo il signor [...] dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica la ludopatia che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure".